PARERE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1992

indirizzato al governo francese concernente un progetto di legge relativo alla gestione commerciale delle vie navigabili

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/513/CEE)

In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti [1], modificata dalla decisione 73/402/CEE [2], il governo francese ha trasmesso alla Commissione, con lettera del 27 luglio 1992, il testo di un progetto di legge relativo alla gestione commerciale delle vie navigabili.

La lettera del governo francese è pervenuta alla Commissione il 29 luglio 1992. In conformità dell'articolo 1 della decisione sopra citata, il governo francese ha pure comunicato il progetto di legge agli altri Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio, la Commissione formula il seguente parere :

1) La Commissione constata che il progetto di legge che le è stato sottoposto verte principalmente sulle modalità di noleggio nel settore dei trasporti nazionali interni di merci per via navigabile. Il progetto di legge previsto mira a modificare la legge del 22 marzo 1941 concernente la gestione regolamentata delle vie navigabili e il coordinamento dei trasporti effettuati per ferrovia e in navigazione interna.

   L'obiettivo annunciato dalla Francia è di fare riguadagnare traffici alla navigazione interna e di renderla più competitiva in un contesto di apertura dei mercati fluviali regolamentati. Pertanto, questo progetto di legge si inquadra in un regime transitorio e di adattamento dei mercati regolamentati per una durata limitata a sei anni tra il regime attuale ed un regime di libero mercato in cui il « tour de rôle » (sistema dei turni) perderebbe ogni carattere obbligatorio.

   Tale progetto di legge trasforma l'organizzazione generale del trasporto fluviale che verrebbe affidata agli specialisti del settore tramite un comitato interprofessionale del trasporto per via navigabile che gestirebbe la ripartizione dei noli tra i contratti negoziati secondo il « tour de rôle » e gli altri contratti. Il noleggio in questo settore verrebbe effettuato sotto forma di contratti a tonnellaggio, di contratti a tempo e di contratti a viaggio. Questi verrebbero discussi liberamente tra le parti, ovvero tra il caricatore ed il trasportatore, salvo i contratti a viaggio che resterebbero soggetti al sistema di noleggio del « tour de rôle ».

   D'altronde il progetto di legge dà al ministro dei trasporti la possibilità di assoggettare con decreto taluni contratti a tonnellaggio al sistema di noleggio dei « turni ».

2) La Commissione constata che il progetto di legge comporta un elemento di apertura del mercato del trasporto fluviale, in particolare per quanto concerne i contratti a tonnellaggio, e lo considera atto a promuovere questo modo di trasporto. Tale apertura non dovrà essere rimessa in causa.

3) Da un punto di vista generale, la Commissione ritiene che un sistema di noleggio in « tour de rôle » organizzato da professionisti sarebbe contrario alle regole di concorrenza sancite dall'articolo 85 del trattato CEE. Inoltre, uno Stato membro non può incaricare un comitato professionale di definire le condizioni generali di noleggio e le modalità di esecuzione dei contratti di trasporto fluviale (primo capoverso del terzo paragrafo dell'articolo 2) e di fissare le norme di funzionamento delle borse dei noli (terzo paragrafo dell'articolo 4) senza violare le disposizioni degli articoli 3, lettera f), e 5, secondo capoverso del trattato CEE lette in connessione con le disposizioni dell'articolo 85.

---

[1] GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.
[2] GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48.

4) Quanto al resto, ed indipendentemente dalle osservazioni di cui ai punti 2 e 3, la Commissione ritiene che una modifica del sistema del « tour de rôle » sia necessaria per arrivare ad un regime di libere transazioni. Tenuto conto di quanto precede e delle peculiarità del settore in causa, segnatamente la presenza di numerose imprese artigianali e le notevoli fluttuazioni della domanda a fronte di una inflessibilità dell'offerta di capacità, la Commissione comprende anche che tale modifica può essere realizzata solo con un certo margine di progressività.

5) In ogni caso, la Commissione chiede al governo francese di comunicarle in via preliminare i testi d'applicazione di cui agli articoli 2, 5 e 9, in merito ai quali la Commissione si riserva di pronunciarsi.

6) La Commissione informa gli altri Stati membri del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione